

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (*WHISTLEBLOWING*) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - SOGGETTI SEGNALANTI	2
ART. 3 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
ART. 4 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI	6
ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	8
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 9 - MISURE DI PROTEZIONE.....	10
ART. 10 - CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	12
ART. 11 - DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	13
ART. 12 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	13
ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE	14

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è emanata in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (d'ora in avanti Decreto), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" e in conformità alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti ANAC).

Con le presenti disposizioni è disciplinata, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa, la procedura finalizzata alla protezione delle persone che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità dell'Unione Sportiva Lecce s.p.a. (d'ora in avanti U.S. Lecce) e di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'U.S. Lecce.

ART. 2 - SOGGETTI SEGNALANTI

2

Sono legittimate ad effettuare la segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo dell'U.S.LECCE in qualità di:

- lavoratori subordinati dell'U.S. Lecce;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti che prestano la propria attività presso l'U.S.LECCE;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'U.S.LECCE;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'U.S.LECCE.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, salvo che agiscano in nome e per conto proprio e non per conto dell'organizzazione di appartenenza. In tale caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa, ferma restando la valutazione delle

iniziative ritenute più opportune in ragione dei contenuti delle stesse.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla L. n. 300/1970.

Il contesto lavorativo ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti indicati nel presente articolo, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

La tutela delle persone segnalanti è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

3

Per quanto siano ammissibili segnalazioni anonime, le misure di protezione contemplate dallapresente procedura e dalla normativa in materia saranno applicate solo in caso di successivaidentificazione del segnalante.

ART. 3 - OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'U.S.LECCE, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell' U.S.Lecce e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché in illeciti posti in essere in determinati

settori rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, specificati all'art 2 comma 1 lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del Decreto.

Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni dei Regolamenti, del Codice Etico, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 dell'U.S.LECCE.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

4

Restano escluse dalla presente procedura le violazioni per le quali sono già previste apposite procedure di segnalazione disciplinate dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del Decreto, nonché le segnalazioni afferenti a determinati settori per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di riferimento di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), e commi 3 e 4 del Decreto.

ART. 4 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza dell'U.S.LECCE (d'ora in avanti ODV) che le riceve e ne cura l'istruttoria.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'ODV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta dell'ODV, le stesse dovranno essere inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate.

Le segnalazioni sono gestite mediante un canale interno informatico, fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti GDPR), dotato di strumenti di crittografia, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata preferibilmente in forma scritta. Qualora la segnalazione da effettuarsi in forma scritta risulti per il segnalante di difficile praticabilità è altresì possibile effettuarla oralmente secondo le modalità di seguito indicate.

La segnalazione alla piattaforma informatica dedicata, raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale, alla sezione dedicata *whistleblowing*, può contenere i dati identificativi del segnalante, ma può essere anche anonima; deve contenere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

5

Il Segnalante, dovrà seguire le seguenti raccomandazioni :

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla sua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non inviare una segnalazione dalla sua postazione di lavoro;
- fare attenzione ai dati personale contenuti negli allegati eventualmente inviati.

La segnalazione deve essere corredata degli eventuali documenti utili all'individuazione dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando la notifica di arrivo all'ODV e la notifica di avvenuto invio al segnalante. La segnalazione è presa in carico dall'ODV che, nella sua area riservata, ne gestisce l'istruttoria.

Il segnalante potrà seguire l'iter della segnalazione mediante accesso tramite codice e password, inseriti al momento di inserimento della segnalazione. Il segnalante avrà, in questo modo, la possibilità di monitorare lo stato della segnalazione, di integrare la segnalazione con altri allegati e di rispondere, mediante il sistema di messaggistica del medesimo canale informatico, ad eventuali richieste dell'ODV.

La segnalazione può essere effettuata anche mediante incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con l'ODV o con un suo delegato. La relativa richiesta di incontro va trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica odv231@uslecce.it.

In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata dall'ODV o da un suo delegato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro apponendovi la propria sottoscrizione. La segnalazione così acquisita deve essere inserita nella piattaforma informatica dedicata, nella quale sarà riportato l'iter istruttorio nonché il seguito della segnalazione medesima.

6

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

Nell'ambito del canale informatico, entro sette giorni dalla data di ricezione, è rilasciata alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione.

Qualora dalla valutazione preliminare si riscontri l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile dandone motivata comunicazione al segnalante. In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile ed è direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto e richiamate nell'art. 3 della presente procedura;
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza dell'U.S.LECCE sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5 della presente procedura.

Nei casi di cui alle lettere d) ed f), ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l'ODV può chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi, mediante il canale informatico dedicato ovvero anche di persona ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

7

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'ODV avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. L'ODV mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, chiedendo alla medesima le integrazioni necessarie per le finalità istruttorie.

Nel corso della disamina istruttoria la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Restano fermi gli obblighi di riservatezza in particolare nell'ambito di fattispecie di possibile rilevanza penale.

All'esito dell'istruttoria - e fuori dai casi di archiviazione per le ragioni di inammissibilità - l'ODV dà seguito alla segnalazione adottando le misure necessarie.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'ODV archivia la medesima e ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, evidenziandone il carattere di segnalazione di cui al Decreto e dunque l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria, ove richiesto, il nominativo del segnalante o eventuali ulteriori elementi istruttori.

Nel caso in cui si provveda all'inoltro della segnalazione alla Procura competente, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse dal segnalante medesimo all'Autorità giudiziaria.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti di rilievo disciplinare, l'ODV ne dispone l'archiviazione e la trasmissione al competente ufficio dell'U.S.LECCE, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione di cui al Decreto ai fini dell'adozione delle cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

8

L'ODV provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito dato alla segnalazione e cioè l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare.

ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e

dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti Codice).

Nell'ambito del procedimento penale l'obbligo di riservatezza è garantito nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso l'ODV provvede ad avvisare previamente la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali si ritiene necessaria la rivelazione dei dati riservati.

9

Medesimo avviso alla persona segnalante è dato altresì, nella procedura di segnalazione interna, quando la rivelazione della sua identità nonché le informazioni dalle quali può evincersi, anche indirettamente, tale identità sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso del segnalante stesso.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. La tutela della riservatezza è altresì assicurata in favore del facilitatore, e cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle Autorità competenti, è effettuato dall'U.S.LECCE, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, a norma del

GDPR e del Codice e, ove applicabile, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Agli interessati viene fornita dall'U.S.LECCE apposita informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Gli stessi possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice.

L'U.S.LECCE garantisce un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

ART. 9 - MISURE DI PROTEZIONE

10

Le misure di protezione previste per la persona del segnalante si applicano anche:

- ai facilitatori, come da definizione riportata nel precedente articolo 7;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che allo stesso sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla normativa; è necessario, pertanto, che la segnalazione sia effettuata sulla base di una convinzione ragionevole, non essendo sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio o notizie di pubblico dominio;

- la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità previste.

Per le segnalazioni anonime si richiama quanto previsto all'art. 2 della presente procedura.

Le misure di protezione non sono garantite qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero quella civile nei casi di dolo o colpa grave per lo stesso titolo. In tali casi al soggetto segnalante è applicata una sanzione disciplinare.

Fermo restando l'obbligo di riservatezza, costituisce ulteriore misura di protezione il divieto di ritorsione in ragione della segnalazione.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

11

Ai fini della configurabilità della ritorsione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione e la ritorsione subita.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fattispecie riconducibili alla nozione di ritorsione: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare

l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) annullamento di una licenza o di un permesso; q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, cui compete il compito di accertarne il nesso con la segnalazione effettuata.

Costituisce altresì misura di protezione l'esclusione della responsabilità penale, civile e amministrativa nei casi di rivelazioni di determinate categorie di informazioni relative agli illeciti di cui all'art. 20 del Decreto quando, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità previste.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, del segnalante e dei soggetti di cui all'art. 9 della presente procedura per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

12

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC in relazione alle diverse fattispecie di cui all'art. 21 del Decreto.

Le rinunce e le transazioni dei diritti e delle tutele previste dalla normativa vigente in materia di segnalazione delle violazioni non sono valide, salvo che siano effettuate ai sensi dell'art. 2113, comma 4, del codice civile.

ART. 10 - CANALE DI SEGNALEZIONE ESTERNA

Ferma restando l'attivazione in via prioritaria del canale interno all'Amministrazione, la persona segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC. Il ricorso al canale esterno è consentito qualora ricorra una delle seguenti condizioni espressamente previste:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi delle disposizioni

- precedenti, ma la stessa non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La procedura per la segnalazione attraverso il canale esterno è disciplinata dalle Linee guida emanate dalla competente Autorità (ANAC).

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale o mediante un incontro diretto, secondo le modalità fissate con le medesime Linee guida ANAC.

L'ODV provvede a trasmettere all'ANAC, mediante la procedura prevista dalla stessa Autorità, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali segnalazioni esterne erroneamente pervenute all'U.S.LECCE, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

13

ART. 11 - DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica, quale ulteriore modalità di segnalazione, le informazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai fini della protezione accordata al segnalante è necessario che, al momento della divulgazione, ricorra una delle condizioni espressamente fissate dall'art. 15 del Decreto.

ART. 12 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I soggetti di cui all'art. 2 della presente procedura possono denunciare all'Autorità giudiziaria le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse all'interno dell'U.S.LECCE nonché le condotte volte ad occultare tali violazioni.

Ai soggetti denuncianti si applicano le garanzie stabilite all'art. 12 e le misure di protezione previste al Capo III del Decreto.

ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura si applicano le disposizioni contenute nel Decreto nonché nelle Linee guida ANAC.